

## **BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

### **ART. 1**

#### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Gli articoli del presente bando disciplinano l'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica in provincia di Siena.

### **ART. 2**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
  - a) persone fisiche;
  - b) condomini di unità abitative e/o di edifici;
  - c) altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese;
  - d) piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Provincia di Siena.
2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
  - 2.1 l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
  - 2.2 l'insussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
  - 2.3 l'insussistenza di cause di scioglimento.

### **ART. 3**

#### **INTERVENTI AGEVOLABILI**

Sono oggetto del presente bando gli interventi per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a), del Decreto Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007, rientranti nelle tipologie "b1", "b2" e "b3" del medesimo comma, di potenza nominale da 1 a 20 kWp, ubicati in Provincia di Siena e che alla data di approvazione del presente bando non sono ancora entrati in esercizio.

### **ART. 4**

#### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono considerate ammissibili le spese ed i costi sostenuti per:
  - a. la fornitura di materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
  - b. l'installazione e posa in opera degli impianti;
  - c. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
  - d. la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
  - e. la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nella misura massima del 5% del costo complessivo dell'intervento.
2. Limitatamente alle spese di cui al comma 1, si stabilisce comunque che il tetto massimo del costo ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche e di soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2 è fissato in euro:
  - a. 5.500 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b1" del D.M. 19.2.07;
  - b. 7.000 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b2" del D.M. 19.2.07;
  - c. 8.000 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b3" del D.M. 19.2.07.

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2, il tetto massimo del costo in termini di imponibile ammissibile dell'investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici è fissato in euro:

- d. 4.400 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b1" del D.M. 19.2.07;
- e. 5.800 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b2" del D.M. 19.2.07;
- f. 6.600 per kWp installato per impianti rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b3" del

D.M. 19.2.07.

dove :

kWp è la potenza nominale dell'impianto.

3. I beni acquistati per la realizzazione degli impianti devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno venti anni.
4. Sono ammissibili a contributo gli interventi che alla data di approvazione del presente bando non sono ancora entrati in esercizio. Si rammenta a tal fine che perché un impianto sia in esercizio è necessario che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - a. l'impianto deve essere collegato in parallelo alla rete elettrica;
  - b. devono essere installati tutti i contatori necessari alla contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta alla rete;
  - c. risultino attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
  - d. risultino assolti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

#### **ART. 5**

##### **INTENSITA' DELL'INCENTIVO E CUMULABILITA'**

1. L'incentivo di cui al presente bando per le persone fisiche ed i soggetti non IVA di cui alle lett. a), b) e c) comma 1 dell'art. 2 è un contributo in conto capitale la cui misura massima è pari al:
  - a) 10% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b1" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 5.500 ad impianto;
  - b) 15% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b2" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 7.000 ad impianto;
  - c) 20% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b3" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 8.000 ad impianto.

Per i soggetti IVA di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 2 la misura massima dell'incentivo in termini di imponibile è la seguente:

- d) 10% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b1" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 4.400,00 ad impianto;
- e) 15% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b2" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 5.800,00 ad impianto;
- f) 20% delle spese ammissibili, così come definite al precedente art. 4, sostenute per l'impianto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 2 comma "b3" del D.M. 19.2.07, sino ad un massimo di euro 6.600,00 ad impianto.

Per quanto concerne le modalità di installazione, oltre al già richiamato D.M. 19.02.07, costituiscono riferimento le Linee Guida emanate dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE SPA) reperibili sul sito : [www.gsel.it](http://www.gsel.it).

2. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 "conto energia". Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
3. Il richiedente si deve impegnare a mantenere attivo ed in piena efficienza l'impianto sul territorio della provincia di Siena per un periodo di almeno 20 anni, pena la decadenza da ogni beneficio e l'impegno alla restituzione dello stesso.

#### **ART. 6**

##### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti di cui all'articolo 1, residenti nel territorio della Provincia di Siena, possono richiedere al Comune territorialmente competente il contributo per la realizzazione di impianti da collocarsi nel territorio della

Provincia di Siena, compilando i **Moduli “A” o “A1”**, a seconda che siano o meno soggetti passivi IVA, allegati al presente bando e presentandoli assieme alla documentazione in essi richiamata.

I Comuni, una volta appurata la fattibilità urbanistica dell'intervento e la completezza dei documenti previsti dal presente bando, inviano all'Amministrazione Provinciale di Siena la documentazione loro pervenuta corredata dalla dichiarazione di fattibilità di cui al **Modulo “B”** allegato al presente bando.

Nel caso in cui il Comune verifichi che non esistono le condizioni tecnico-urbanistiche per l'autorizzazione dell'installazione dell'impianto, comunica direttamente il proprio parere negativo al richiedente senza inviare nessun modulo o documento alla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale, una volta ricevuto il **Modulo B** ed i relativi allegati da parte dei Comuni, valuta la documentazione di cui alla domanda e, se del caso, dichiara ammissibile a finanziamento l'intervento nei limiti delle risorse residue disponibili e prenota in via provvisoria le risorse a favore del soggetto beneficiario comunicando al Comune territorialmente competente ed al soggetto richiedente l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento.

## ART. 7

### ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELL'AUTO

La Provincia, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione citata all'art.6, acquisito il parere dell'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, esperisce l'esame della documentazione valutando in via provvisoria la misura dell'incentivo locale in conto capitale assegnabile ai richiedenti.

L'ordine di ammissione in via provvisoria al contributo sarà quello sequenziale, secondo la data di ricevimento delle domande da parte dell'Amministrazione Provinciale di Siena; ai fini della formazione dell'elenco cronologico farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Ai fini dell'erogazione effettiva del contributo il soggetto beneficiario provvede ad inviare alla Provincia il **MODULO “C”** corredato di copia dei documenti ivi previsti e qui di seguito elencati:

1. Copia della Convenzione il GSE SpA con il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
2. Documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e quietanzati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, i soprarichiamati documenti, a pena della revoca dell'ammissibilità al contributo, dovranno essere inviati/consegnati dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale entro **90 giorni** dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al presente articolo.

Ricevuti i predetti documenti, l'Amministrazione Provinciale dispone un sopralluogo da parte di tecnici dell'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente bando ed all'esame della documentazione tecnica, di seguito elencata, che i beneficiari dovranno rendere disponibile:

- A) Richiesta di concessione della tariffa incentivante (allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07);
- B) Scheda tecnica finale d'impianto comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07);
- C) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07);
- D) Documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato “pdf”);
- E) Elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie; l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori deve essere comunque caricato nel portale);
- F) Certificato di collaudo contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 19/02/2007 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);
- G) Permesso di costruire ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell'impianto deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione;
- H) Comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (cosiddetto “POD” definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione AEEG n. 111/06).

Al termine dell'istruttoria di verifica sulla documentazione finale dell'impianto realizzato anche a seguito

dell'esito positivo della verifica documentale e dell'esito del sopralluogo effettuato dall'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, la Provincia stabilisce in via definitiva la somma da erogare liquidandola al Comune territorialmente competente. Quest'ultimo provvede ad erogare l'incentivo a favore del beneficiario. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:

- a. accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari;
- b. obbligo ad inviare all'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente s.r.l., entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi all'energia prodotta dall'impianto installato;
- c. impegno a restituire il contributo assegnato nel caso che l'impianto per qualsiasi motivo fosse distolto dal suo utilizzo entro venti anni dalla data della sua attivazione;
- d. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le eventuali pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Provincia di Siena.

#### **ART. 8**

##### **REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

La Provincia potrà incaricare l'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente di effettuare controlli sugli impianti realizzati. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo concesso e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.